

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 315/36/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con separati ricorsi riuniti per connessione, il Consorzio I.G.S. - Impresa General Services, in persona del legale rappresentate pro tempore, Ma. Ma., rappresentata e difesa nel presente giudizio dal dr. Antonio Catino e dagli avvocati Francesco Scacchi e Attilio Pellegrini Sica impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Milano 1 n° RIP036L01568/2009, e R1P03R101485/2009 notificati il 23/12/2009, emessi ai sensi dell'art. 39 comma 2 D.P.R 600/73 per gli anni di imposta 2003 e 2004.

Per l'anno 2003 l'ufficio, accertava ai fini IRPEG un reddito imponibile di € 22.946.147,00, rispetto alla perdita dichiarata di € 2.343.853,00, ai fini IRAP il valore della produzione netta di € 30.270.765,00 intimando il pagamento di IRPEG per € 7.801.690,00, IRAP per € 1.074.825,00 ed irrogando sanzioni, per l'anno d'imposta 2004 ai fini IRES una perdita di € 79.030,00 rispetto alla perdita dichiarata di € 4.657.469,00 e ai fini IRAP il valore della produzione netta di € 9.831.095,00, intimando il pagamento di IRAP per € 194.584,00 ed irrogando sanzioni.

Gli accertamenti impugnati derivano da indagine Penale condotta dalla G.di.F. - Gico su ordine della Procura della Repubblica di Roma, denominata "operazione cleaning" nei confronti di una organizzazione criminale operante soprattutto a Roma, con interessi in tutto il territorio nazionale.

L'organizzazione è risultata essere dedita a reati di truffa, bancarotta fraudolenta, riciclaggi, evasione fiscale e appropriazione indebita.

Nell'indagine viene coinvolto il ricorrente consorzio, a seguito di intercettazioni telefoniche e dichiarazioni testimoniali raccolte dalla G.di.F.

L'indagine ha avuto come epilogo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei vertici del sodalizio criminoso nei confronti di otto soggetti nonché al sequestro conservativo di 14 immobili per circa 30 milioni di euro, De. Pi. Gi. è ritenuto il dominus dell'organizzazione criminosa e amministratore di fatto del consorzio.

Le indagini della G.di.F., appuravano per le annualità in esame finanziamenti fittizi a favore del consorzio I.G.S.

In data 11/09/2009, veniva redatto PVC. dal nucleo P. T. gruppo tutela Entrate di Roma, a carico del ricorrente Consorzio, I.G.S.

I finanziamenti fittizi venivano quantificati per l'anno 2003 in € 25.290.000,00 e per l'anno 2004, in € 4.480.000,00, per la G.di.F., le citate somme venivano investite per l'acquisto di immobili.

Il ricorrente consorzio dopo una ampia premessa, ribadisce la estranietà di De. Pi. Gi. con il consorzio IGS, il De. Pi. non è mai stato né socio né amministratore del consorzio.

Ribadisce l'inconsistenza nei confronti del Consorzio del contenuto delle intercettazioni telefoniche, l'inesistenza del reato di riciclaggio a carico del ricorrente.

Precisa che nessun finanziamento è stato erogato da Intersistem srl, per le annualità in esame.

Dopo un'ampia premessa, il ricorrente contesta gli accertamenti in diritto e in fatto. Sinteticamente si riportano le doglianze dedotte.

1) Illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento, perché nel far proprie acritamente le risultanze di stralci di una indagine penale, ne mutua acritamente concetti e terminologie (quali commissione del reato, accertamento del reato, responsabilità), propinandole come verità rilevate, talvolta addirittura distorcendole e facendone discendere inammissibili conseguenze di carattere tributario;

2) Illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento, in quanto del tutto sfornito di elementi probatori a supporto della tesi erariale, che si basa su di un P VC redatto da soggetto incompetente e su illegittime presunzioni a catena, mutate dal procedimento penale (ancora fermo alle indagini preliminari) e che sono anche contraddittorie ai fini fiscali, senza che tali presunti elementi di natura penale siano stati vagliati criticamente, e tantomeno in contraddittorio con la parte;

3) Illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento perché notificato oltre il termine di decadenza di cui all'art. 43 DPR 600/1973, 57, comma 3, DPR 633/1972, scaduto il 31/12/2008, non essendo applicabile, al caso di specie, la proroga dei termini di cui alla medesima norma di legge, ed essendo comunque la norma in questione dettata in violazione dello Statuto del Contribuente.

Illegittimità comunque della proroga del termine con riferimento alla tassazione ai fini Irap, non essendo configurabile alcun reato tributario al riguardo, tant'è che lo stesso PVC non individua alcuna ripresa Irap.

4) Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, in particolare per violazione dell'art. 7, L. 2.12/2000, attesta la omessa notifica, in allegato al provvedimento impositivo, di tutti gli atti cui l'accertamento fa riferimento.

5) Illegittimità e nullità dell'avviso impugnato per violazione dell'art. 39, comma II, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in quanto l'Ufficio ha fatto ricorso al metodo di accertamento induttivo, pur non sussistendone i presupposti e, comunque omettendo qualunque motivazione al riguardo ed omettendo la considerazione dei maggiori costi in percentuale.

6) Violazione dell'art. 14, L. 537/1993, stante da un lato, l'insussistenza del presupposto del possesso, dall'altro lato l'esistenza di un provvedimento di sequestro del PM per E 30.000.000,00, che l'ufficio stesso ricollega al Consorzio IGS. Correlata infondatezza della pretesa dell'Ufficio proprio alla luce del provvedimento del PM.

7) Illegittimità dell'avviso di accertamento, attesa l'impossibilità giuridica di avanzare la pretesa creditoria nei confronti del Consorzio.

8) Infondatezza nel merito della pretesa avversaria, in particolare con riferimento all'asserito modus operandi del Consorzio IGS nonché all'assurda affermazione di controparte compendiata nella equazione finanziamenti=riciclaggio.

9) Illegittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni, per mancata applicazione del criterio della continuazione, in violazione dell'art. 12, comma 5, D.Lgs 472/1997. A sostegno delle doglianze dedotte risulta depositata memoria, documentazione e perizia tecnica stragiudiziale.

Conclude in via pregiudiziale per l'annullamento dell'avviso di accertamento per l'anno 2003 in quanto notificato oltre il termine di decadenza, da non ritenersi prorogato ai sensi dell'art. 43 comma 3 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 non sussistendo i relativi presupposti di legge.

In via principale annullare gli avvisi di accertamento integralmente o nella misura che il collegio riterrà di giustizia, per tutti i motivi di diritto e di merito esposti nei ricorsi.

In via subordinata annullare gli avvisi di accertamento con riferimento alla tassazione IRAP ed annullare le sanzioni per violazione del principio di continuazione art. 12. DLgs 472/97.

L'Agenzia delle Entrate DP1 di Milano, ritualmente costituita, resiste al ricorso, precisa che, nell'elenco delle 132 società facenti parte al gruppo De. Pi. Gi. figura anche il consorzio I.G.S. quale intestatario del conto corrente omissis acceso presso la filiale della Banca Antonveneta via Abruzzi 6, Roma. Ritene prive di fondamento le argomentazioni in merito alla intervenuta decadenza, nel caso di specie i termini di decadenza sono raddoppiati, considerato che le indagini penali hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati P.P. n°25 639/06, Procura Repubblica di Roma del dominus dell'intero gruppo economico De. Pi. Gi., nonché dell'Amministratore del Consorzio IGS Bu. Vi. Ni. e altri soggetti.

Conclude l'agenzia per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese. All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti.

I difensori del ricorrente si riportano ai ricorsi, alle memorie, alla documentazione prodotta, nonché alla perizia, ribadiscono che nessun reato di riciclaggio può essere ipotizzato, e concludono per l'accoglimento dei ricorsi.

Il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione esaminati i ricorsi e gli atti di causa, osserva quanto segue. Non appare fondata la censura relativa alla decadenza relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2003.

Per il ricorrente, il citato avviso è stato notificato oltre il termine di decadenza di cui all'art. 43 DPR 600/73, n° 57 DPR 633/72, termine scaduto 31/12/2005, il raddoppio del termine risulta inapplicabile al caso di specie, risultando violata anche la L.212/2000, statuto del contribuente.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nel caso di specie è applicabile il raddoppio del termine in presenza di reati penali e tributari, con esclusione ai fini IRAP.

La proroga di cui all'art 43 comma 3 DPR 600/1973, e del correlato art. 57 DPR 633/72 comma 24 del DL. N°223/2006 con decorrenza dal 04/07/2006, stabilisce che "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art 331 del cpp. per uno dei reati previsti dal DLgs. 10/3/2000 n° 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

L'art. 37 comma 26 DL. 223/2006 precisa che la proroga dei termini si applica a decorrere dal periodo di imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma del citato art 43.

Rilevato, che il citato DL 223/2006 è entrato in vigore il 04/07/2006, i periodi d'imposta per il quale a tale data sono ancora pendenti, rientra l'anno 2003, Ne può essere ipotizzato che il legislatore abbia voluto subordinare l'efficacia temporale nel processo tributario, in particolare nel caso di specie al raddoppio dei termini, non al momento dei fatti reato penale Tributario, beasi' alla condanna penale dei responsabili.

Osserva il collegio che la citata norma è applicabile in presenza della sola denuncia penale.

In presenza di tali elementi, in particolare, l'ampia indagine penale, svolta dalla G. di. F su ordine del PM di Roma, non può essere ipotizzato un uso pretestoso e strumentale da parte dell'Agenzia delle Entrate delle disposizioni denunciate alfine di fruire di un più ampio termine di accertamento.

Il raddoppio dei termini non può applicarsi ai rilievi ai fini IRAP per l'anno 2003 il dlgs 74/2000, espressamente recita "nuova disciplina dei reati in materia d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto ", per cui stante il divieto di interpretazione analogica in materia penale, è evidente che le violazioni delle norme che reggono l'IRAP non possono dar luogo a fattispecie penalmente rilevanti. Nel resto i ricorsi non risultano fondati.

Non risulta fondata la censura relativa alla carenza motivazione.

Gli accertamenti impugnati risultano sufficientemente motivati.

Il ricorrente contrariamente a quanto dedotto conosce gli atti riportati sull'avviso di accertamento.

Il P. V. C. dalla G.d.F del 11/9/2009, è stato redatto nella sede amministrativa del Consorzio I.G.S, Via Flavio Domiziano n°9 Roma, in presenza del legale rappresentante Ma. Ma. che ha regolarmente sottoscritto il P. V. C, in quella sede nulla è stato contestato in merito al contenuto P. V. C, è ricevuto copia, come risulta dallo stesso P. V. C.

Il ricorrente, contrariamente a quanto dedotto conosce sia l'ordine di custodia cautelare, in quanto notificato all'amministratore Ma. Ma., nonché gli atti relativi al sequestro conservativo degli immobili.

A comprova, il ricorrente a pag. 4 del ricorso scrive "l'accertamento in parola è stato preceduto da istanza di sequestro conservativo formulata dall'Agenzia delle Entrate di Milano 1, ex dlgs 472/1997 doc. 3.

In tale istanza l'ufficio ha richiesto l'applicazione delle misure cautelari ex art. 22 DLgs 472/97 nei confronti del Consorzio I.G.S.

E' da rilevare, che il ricorrente consorzio I.G.S. nel giudizio in esame è rappresentato dal legale rappresentante Ma. Ma., che ha conferito regolare delega ai difensori.

E' di tutta evidenza la fragilità della citata censura, in quanto gli atti richiamati sono conosciuti dal ricorrente, e puntualmente contestati.

Risultano legittimi gli accertamenti impugnati emessi ai sensi dell'art.39 comma 2 DPR 600/73, sempre con esclusione IRAP 2003.

Il quadro complessivo della vicenda evidenzia chiaramente una "commistione di reati" portati tutti alla evasione e all'elusione fiscale, tali elementi legittimano l'ufficio a rettificare il reddito dichiarato indipendentemente dalle scritture contabili. Ad ogni buon conto, osserva il collegio, che nel caso di specie, a prescindere dalla tipologia dei reati penali contestati, risulta pacifico e non contestato dalla ricorrente "di operazioni di finanziamento".

Dalle risultanze documentali prodotte dal ricorrente stesso, si evidenzia che i negozi e le operazioni poste in essere hanno avuto il solo scopo di eludere "imposizione" e norme fiscali.

In materia di abuso del diritto, una costante e consolidata giurisprudenza ha statuito che "la pratica abusiva consiste nell'impiego di una forma giuridica o di un regolamento contrattuale, seppur non contrastante con alcuna specifica disposizione al fine di realizzare quale scopo principale (seppur non esclusivo) un risparmio di imposta, anche se allo stesso si accompagnano secondarie finalità di contenuto economico.

Tale principio, non può ritenersi contrastante con la riserva di legge in materia tributaria di cui all'art. 23 cost. in quanto, il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell'ordinamento tributario, non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivati dalla legge bensì dal disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in

essere al solo scopo di escludere l'applicazione di norme fiscali, ed in particolare nel caso di specie concatenazione di negozi giuridici finalizzati esclusivamente alla minore tassazione di materia imponibile con conseguente evasione e risparmio di imposta.

Alla luce di tali risultanze gli accertamenti impugnati risultano fondati e vanno confermati con le sanzioni applicate, con esclusione per l'IRAP anno d'imposta 2003.

Visto l'art. 15 DLgs 546/92.

Condanna il ricorrente consorzio I. G. S. al pagamento delle Spese di Giudizio compensate per un terzo che si liquidano nella parte residua in complessive € 24.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta i ricorsi riuniti, con esclusione dell'IRAP anno d'imposta 2003.

Condanna il ricorrente Consorzio I.G.S. al pagamento delle spese di giudizio compensate per un terzo che si liquidano nella parte residua in complessive € 24.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.